

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 3714

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAROCCHIO, ANSELMI, BIANCHI DI LAVAGNA, BIANCHINI,  
CASATI, CASINI PIER FERDINANDO, CRISTOFORI, FALCIER,  
GARAVAGLIA, LA RUSSA, PISICCHIO, PORTATADINO**

*Presentata il 28 aprile 1986*

Integrazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93, concernenti l'inclusione nella contrattazione triennale del trattamento di quiescenza dei pensionati del pubblico impiego ed estensione del principio di perequazione

ONOREVOLI COLLEGGHI <sup>1</sup> — E noto che gli ex-dipendenti pubblici, penalizzati fin dal 1973 da norme che hanno prodotto la creazione delle cosiddette « pensioni di annata », non sono stati né sono sufficientemente tutelati sotto l'aspetto giuridico-economico. Sul piano legislativo, hanno lungamente atteso un provvedimento che rendesse loro giustizia eliminando le sempre più macroscopiche sperequazioni, addirittura aumentate numericamente con gli ultimi contratti del triennio 1982-84. La legge 17 aprile 1985, n. 141, definita della « miniperequazione », oltre tutto in attesa di attuazione dopo oltre un anno,

apporterà benefici assai ridotti a benemerite categorie di cittadini già servitori delle pubbliche amministrazioni, in parecchi casi provocherà ulteriori sperequazioni fra pensionati con la medesima qualifica professionale e la stessa anzianità di servizio. L'emanazione della legge-quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93) ha di fatto chiuso la porta alla rivendicazione dei diritti e degli interessi dei pensionati mentre infatti è prevista in base ad accordi sindacali la disciplina del « regime retributivo di attività » (articolo 3) e si afferma che « gli atti previsti devono ispirarsi ai principi della

perequazione e trasparenza dei trattamenti economici » (articolo 4), la perequazione dei trattamenti pensionistici pregressi e futuri non viene assicurata né perseguita dalla normativa. Infatti l'articolo 12 (« Accordi sindacali intercompartimentali ») fra le materie specifiche « concordate fra le parti » comprende il « regime retributivo di attività per qualifiche uguali o assimilate », non quello di quiescenza. Si toglie in tal modo alle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative sul piano nazionale il potere di difendere contrattualmente il personale tutelato.

Dall'obiettivo constatato che la tutela per legge è stata del tutto insoddisfacente, deriva la presente proposta di includere fra le materie oggetto della contrattazione triennale anche il trattamento pensionistico. Il presentatore sollecita pertanto gli onorevoli colleghi ad appoggiare senza riserve il provvedimento, che oltre tutto non comporta oneri per lo Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Fra le materie disciplinate mediante accordi sindacali intercompartimentali, di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, è compreso il trattamento pensionistico degli ex-dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. La perequazione dei trattamenti economici prevista dall'articolo 4 della legge n. 93 del 1983 è principio valido anche per il personale in quiescenza, a parità di qualifica e di anzianità utile a pensione.